



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

**Direzione Generale degli Affari Internazionali
e della Cooperazione Giudiziaria**

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento della pubblica sicurezza

Alla c.a. dr. Santo Puccia direttore del Servizio di Polizia Stradale

dipps012.0100@pecps.interno.it

E, p.c. al sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

Oggetto: Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a Roma il dicembre 1960 (ratificata con Legge 12 agosto 1962, n. 1368). Modalità operative per le richieste di notifica dei verbali di contravvenzione al codice della strada da parte degli organi di polizia accertatori, per il tramite dell'Autorità centrale italiana.

In attuazione della Convenzione in oggetto citata, l'Ufficio 1 della Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria di questo Ministero della Giustizia riceve le richieste di cooperazione in ambito "amministrativo" da parte dei competenti organi di Polizia stradale (emittenti i verbali in questione), localizzabili su tutto il territorio italiano in quanto la stessa opera come Autorità centrale, in vista dell'ulteriore inoltro, per le notifiche ai destinatari/trasgressori, ai Paesi dell'ex Jugoslavia (associabili alla targa/veicolo del soggetto trasgressore).

La menzionata Convenzione è ad oggi in vigore invariata, anche se traslata nell'applicazione ai Paesi già componenti l'originaria Parte contraente extra UE (Montenegro, Serbia, Bosnia, Macedonia).

Ciò premesso, l'ampiezza del fenomeno della cooperazione di cui è richiesta questa Amministrazione quale unica autorità preposta a mediare lo scambio di simili atti verso l'estero si traduce, a livello operativo corrente, nella creazione e "movimentazione" di migliaia di fascicoli su base annua scaturenti dalle domande di molteplici diversi organi di polizia - stradale, municipale, provinciale, ramificati in tutta Italia) e nelle correlative attività di registrazione e classificazione documentale oltre a tutte le attività materiali destinate alla "spedizione" in uscita degli atti e al monitoraggio dei seguiti (in vista delle "restituzioni" degli esiti trasmessi dalle Autorità richieste della cooperazione, che vanno ritrasmessi agli organi di polizia accertanti, per definire il ciclo di vita della singola pratica).

Tanto premesso, l'ormai netta, crescente spinta alla digitalizzazione dei mezzi operativi della Pubblica Amministrazione e la pregnante diffusione dei principi di economicità, efficienza e trasparenza a cui deve improntarsi l'azione amministrativa hanno imposto anche a questa articolazione di riconsiderare gli strumenti "abituali" in cui si declinano determinati processi di lavoro, in particolare

nell'ottica di razionalizzare e semplificare i flussi documentali, "dematerializzandone" il più possibile il supporto fisico. Premono in questo senso, oltre ai radicati principi fissati nella Legge n. 241/1990 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo)¹, anche il poderoso quadro di disciplina posto dal codice dell'Amministrazione digitale, ex d.lgs. 85/1992, che, nel ribadire la priorità delle nuove tecnologie quale forma ordinaria di "espressione" e comunicazione degli atti amministrativi, prevede il ricorso a simili tecniche anche nelle modalità abituali di interscambio fra le pubbliche amministrazioni.

Possono citarsi in questa sede, a titolo non esaustivo ma quali norme particolarmente significative e calzanti per il contesto e gli obiettivi della presente analisi, l'art. 2 d.lgs. 82/2005 - Finalità e ambito di applicazione - **1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.** **2. Le disposizioni del presente Codice si applicano a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (Omissis), e l'art. 12 stesso d.lgs. - Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa: 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis comma 2, lettera b). omissis**

1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida.

La condivisione di nuove modalità di invio dei verbali a questa Amministrazione e annesse richieste di cooperazione (in forma interamente elettronica o dematerializzata, anziché cartacea) consentirebbe in un breve lasso di tempo di riorganizzare le stesse modalità consequenziali di inoltro degli atti alle Autorità straniere e di riconcepire secondo circuiti ben più snelli ed economici anche la fase successiva delle "restituzioni", ossia degli esiti delle notifiche da ritrasmettere alle Polizie italiane.

¹ Cfr. in part. ivi, all'art. 1

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente;

nonché il **capo IV** rubricato "semplificazione dell'azione amministrativa", fra cui si segnala ad es. l'**art. 15** inerente gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, perfezionabili per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e la cui sottoscrizione è prevista a pena di nullità "con firma digitale" ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Si aggiunga, nell'ottica della razionalità dei flussi informativi e dell'ecosostenibilità delle risorse strumentali, l'evidente risparmio di tempo e spesa organizzativa conseguente alle nuove procedure di archiviazione/conservazione dei documenti (in quanto trasmissibili e gestibili con esclusivi strumenti elettronici, peraltro tramite software e sistemi già disponibili per questa Amministrazione).

Considerato il peso nevralgico che la lavorazione dei citati verbali di infrazione assume nell'attività istituzionale di questa Direzione Generale e l'impatto positivo della digitalizzazione sulla efficienza del servizio di cooperazione di cui questo Ministero è – ad oggi – investito in via unitaria, alla luce dei principi sin qui evidenziati, si propone alla S.V. di valutare un nuovo canale di trasmissione che preveda l'invio all'Ufficio 1 della Direzione generale, per interoperabilità al seguente indirizzo pec: civilcooperation.dginternazionale.dag@giustiziacert.it di TUTTA la documentazione pertinente alla richiesta dell'organo mittente (inclusi i verbali di violazione suscettibili di notifica all'estero).

Si ringrazia per l'attenzione e si resta disponibili al confronto per una ottimizzazione del servizio.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Maria Emanuela Guerra